



COMUNE DI RONCHIS
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DEI PATROCINI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 24/04/2012-

Sommario:

- ART. 1 - Oggetto del regolamento, finalità e definizioni
- ART. 2 - Soggetti competenti alla concessione di patrocini ed ambiti applicativi
- ART. 3 - Soggetti beneficiari dei patrocini
- ART. 4 - Concessione di patrocini in casi particolari
- ART. 5 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni
- ART. 6 - Procedura per la concessione di patrocini
- ART. 7 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio
- ART. 8 - Patrocinio associato a forme di sostegno economico
- ART. 9 - Disposizioni finali

ART. 1. – Oggetto del regolamento, finalità e definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinii da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

La concessione del patrocinio si realizza attraverso l'utilizzo del logo del Comune di Ronchis sul materiale divulgativo dell'evento o della manifestazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'amministrazione stessa.

4. La concessione del "patrocinio" è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

ART. 2 – Soggetti competenti alla concessione di patrocinii ed ambiti applicativi

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con decreto del Sindaco con le modalità stabilite dal presente regolamento ed è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c) significatività dell'associazione tra immagine dell'Amministrazione Comunale e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate nell'ambito delle seguenti tipologie di intervento:

- a) ambito socio sanitario, dei diritti civili ed umani;
- b) ambito volontaristico costituito ai fini di solidarietà sociale ai sensi della L. 266/91;
- c) ambito culturale, scientifico, artistico, turistico, ricreativo, educativo e formativo o comunque relativo alle tradizioni locali;
- d) ambito per la salvaguardia e tutela dell'ambiente;
- e) ambito sportivo

3. Il patrocinio non può essere concesso in ogni caso in relazione ad attività generali.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI PATROCINI

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
 - a) Associazioni, comitati e fondazioni operanti sul territorio oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale;
 - b) Altri organismi no profit;
 - c) Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Per iniziative richieste da Enti od Associazioni esterne al territorio comunale o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando esse abbiano rilevanza per il Comune di Ronchis o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, le arti e tradizioni.
3. Possono essere potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

ART. 4 – CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI PARTICOLARI

1. L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 2 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano casi eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione di patrocinio nei casi previsti dal precedente co. 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 5 – LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o di impresa, fatte salve le eccezioni previste dal comma 1, art. 4
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo per il richiedente strumento per sponsorizzare attività o iniziative ed il soggetto richiedente rimane l'unico responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa/evento/manifestazione, anche se patrocinata. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra l'organizzatore ed i terzi.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

ART. 6 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1) I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'amministrazione presentano un'istanza con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

2) L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicazione dell'iniziativa;
- e) dichiarazione dell'organizzatore di aver richiesto tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni, previste per legge.

3) L'Amministrazione, effettuata istruttoria, formalizza con specifico provvedimento entro otto giorni dalla data di ricevimento della domanda, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio, comunicandone l'esito al richiedente. Il parere negativo deve essere motivato.

4) Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione alla manifestazione patrocinata.

ART. 7 – UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO

1. Il soggetto patrocinato dovrà utilizzare lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione Comunale è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

3. Copia degli strumenti comunicativi dovranno pervenire al Comune prima dell'inizio dell'evento patrocinato.

4. Il patrocinio comunale ed il logo possono essere utilizzati solo per la manifestazione richiesta, e se questa verrà replicata ogni anno, dovrà essere sempre accompagnata da nuova domanda di patrocinio.

5. E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza autorizzazione formale il nome ed il simbolo del Comune di Ronchis.

ART. 8 – PATROCINIO ASSOCIATO A FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi e sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica organizzativa, né di natura economica e finanziaria.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.